



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Webinar in tema di “Amministrazione Digitale”

Il Segretario Comunale nella transizione digitale e quale organo di garanzia delle relazioni “fiduciarie”

Fabio Trojani

23 novembre 2023

Agenda intervento

- Compiti e funzioni del Segretario Comunale “digitale”.
- Principi di risultato e fiducia e stipulazione del contratto di appalto (esame art. 18 del D. Lgs. 36/2023).
- Cittadinanza digitale e relazioni «fiduciarie».
- Conclusioni.

Fede e fiducia

- **Fede:** è un atto assoluto, non prevede relazione o incontro: alla fede ci si deve abbandonare.
- **Fiducia:** non è un atto istintivo, ma un atto in cui abbiamo bisogno di familiarizzare, di esporci, di condividere, di saggiare la lealtà di chi ci sta davanti.

Segue – fiducia e incontro

La fiducia significa pertanto «riconoscimento dell'affidabilità dell'altro», indica cioè qualcosa che si conquista nella relazione e necessariamente richiede l'incontro con l'altro, un contatto.

La fiducia si guadagna a gocce, ma si perde a litri

Delitti contro la fede pubblica

Con il termine "delitti contro la fede pubblica" ci si riferisce a tutti quei reati che ledono la "fede pubblica", ovvero l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici.

La locuzione indica l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, della veridicità dei fatti che si sono svolti alla sua presenza (es. atto pubblico redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale)

Le funzioni del Segretario Comunale

Art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000

Il segretario comunale e provinciale svolge **compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa** nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla **conformità dell'azione amministrativa alle leggi**, allo statuto ed ai regolamenti

Segue – funzioni Segretario

Art. 97, comma 4 del TUEELL

- il segretario **sovrintende allo svolgimento delle funzioni** dei dirigenti e ne coordina l'attività
- **roga**, su richiesta dell'ente, **i contratti** nei quali l'ente è parte e **autentica scritture** private ed **atti unilaterali** nell'interesse dell'ente

La nuova dimensione del segretario

- potenziate le funzioni di collaborazione, anche propositiva nei confronti del Sindaco e degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio)
- le funzioni consultive, referenti e di assistenza prevalgono rispetto a quelle storiche di verbalizzazione o certificative

Segue – potere sostitutivo

Art. 2, comma 9-bis della legge 241/1990

L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione

Nuovo codice dei contratti pubblici - Dalla relazione illustrativa

Inteso dare un senso effettivo ad alcune parole chiave (vedi relazione – pag. 9):

- **semplificazione**: aumentando discrezionalità e riducendo il goldplating (ossia divieto di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee)
- **accelerazione**: massima velocizzazione delle procedure
- **digitalizzazione** procedure e **interoperabilità** delle piattaforme (principio dell'*once only*)
- **tutela**: protezione lavoratori e imprese

D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Libro I – Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione

Art. 4 – Criterio interpretativo e applicativo

Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Codificazione dei principi (vedi relazione pag. 11)

Art. 1 – Principio del risultato

Vengono previste **tre diverse declinazioni**

- rispetto dei tempi: termine massimo di durata (silenzio inadempimento) – combinato tra l'art. 1 e 17
- contemperare qualità e costi: preferire OEV rispetto al prezzo più basso (tre criteri di aggiudicazione)
- art. 1, ultimo comma - lettura

Segue – discrezionalità amministrativa teorica di M. S. Giannini

- Discrezionalità amministrativa
- Si mette a regime positivo la teorica di Massimo Severo Giannini
- Adeguare la scelta rispetto al caso concreto

Principio della fiducia

Art. 2 del D. Lgs. 36/2023

L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici

Segno di svolta

Art. 2, comma 2 del nuovo codice

Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Vedi relazione illustrativa (pag. 13)

Valorizzazione dei poteri discrezionali

La valorizzazione dei poteri discrezionali del funzionario pubblico è in linea, nell'ottica del superamento della c.d. "paura della firma", con la nuova formulazione dell'art. 323 c.p. (ad opera del d.l. n. 76 del 2020),

che ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio richiede che l'atto sia adottato "in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità".

Colpa grave - art. 2, c. 3 del codice

Costituisce **colpa grave**:

- la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi,
- nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza
- l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto

Segue – colpa grave

Art. 2, comma 3 ultimo periodo d. lgs. 36/2023

«Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti»

Contratto e stipulazione

Art. 18 del D. Lgs. 36/2023

Riscrittura degli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 perseguendo lo scopo della semplificazione e razionalizzando i testi vigenti

Forma del contratto – art. 18 codice

Il contratto è stipulato, a pena di nullità,

1) **in forma scritta** ai sensi dell'allegato I.1 art. 3, c. 1 lett. B) ossia «un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement»;

2) **in modalità elettronica** nel rispetto delle pertinenti disposizioni del CAD;

Segue – forma del contratto

- 3) in **forma pubblica amministrativa** a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- 4) con **atto pubblico notarile informatico**;
- 5) mediante **scrittura privata**.

Procedura negoziata o affidamento diretto

Forma *ad substantiam*

mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Forma dei contratti – Quadro normativo di riferimento

RD 18/11/1923, n. 2440

Art. 16: I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento

Art. 17: I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi:

- per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
- per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
- con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali

Atto pubblico – art. 18 RD 2440/1923 e art. 2700 c.c.

L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, **incombe al funzionario rogante**, nei contratti in forma pubblica amministrativa

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [c.c. 451; c.p.c. 221; c.p. 476, 478], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale **attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti**

Legge 89/1913 – legge notarile

- Art. 28 - equiparazione tra atto pubblico e autenticazione di atti
- Art. 47 - presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni
- Art. 47-bis – atto informatico e autenticazione mediante utilizzo modalità informatiche
- Art. 47-ter - Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti
- Art. 51 – contenuto dell'atto (esaminare testo)

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Art. 19, comma 1 del D. Lgs. 36/2023

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la **digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti** nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

Segue – principio dell'once only

Art. 19, comma 2 del codice

In attuazione del **principio dell'unicità dell'invio**, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente

Digitalizzazione delle procedure

Art. 19, comma 3 del D. Lgs. 36/2023

Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le **piattaforme** e i **servizi digitali** infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005

Impatti sull'organizzazione dell'ente

Art. 12, comma 1-ter del CAD

- I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli *articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.
- L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti

Violazione obblighi transizione digitale – art. 18-bis del CAD

L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione

Determinazione n. 270/2022 del 18 ottobre 2022 -
Regolamenti esercizio potere sanzionatorio
Rettifica per adeguamento a disposizioni
normative successivamente intervenute

Sistemi per la gestione informatica dei documenti

- Protocollo informatico
- EDMS – Electronic Document Management System
- ERMS – Electronic Records Management System
- Work flow management – sistema di gestione dei flussi (relativo alla gestione dei procedimenti)
- Sistemi informativi contabili / gestionali per gli adempimenti ente e per i controlli

Basi dati di interesse nazionale

Definizione:

basi di dati affidabili, omogenee per tipologia e contenuto, rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Pubbliche amministrazioni e per fini di analisi.

Esse costituiscono l'ossatura del patrimonio informativo pubblico, da rendere disponibile a tutte le PA, facilitando lo scambio di dati ed evitando di chiedere più volte la stessa informazione al cittadino o all'impresa

Strumenti per l'interoperabilità

- Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) – art. 50-ter del CAD
- Base di dati di interesse nazionale – art. 60 del CAD
- Individuazione delle basi di dati (art. 60, comma 3-bis del CAD)
- AgID ha il compito di individuare ulteriori basi dati

Segue – basi dati individuate da AgID

- Base dati catastale - Titolare: Agenzia delle Entrate;
- Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) – art. 6-ter - Titolare: AgID;
- Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) – art. 6-bis - Titolare: Ministero dello Sviluppo Economico;
- Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) – art. 62-quinquies -Titolare: Ministero dell'università e della ricerca;
- Pubblico registro automobilistico (PRA) - Titolare: ACI;
- Anagrafe tributaria - Titolare: Agenzia delle Entrate;
- Catalogo dei dati delle Pubbliche amministrazioni - Titolare: AgID;
- Catalogo dei servizi a cittadini e imprese - Titolare: AgID;
- Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) - Titolare: Ministero dello Sviluppo Economico.

Segue – catalogo basi dati della PA

Il Catalogo delle Basi di Dati della Pubblica Amministrazione è stato implementato attraverso il processo di raccolta previsto dall'art. 24-quater, comma 2, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per sua natura, il catalogo è uno strumento volto a facilitare la diffusione e la conoscenza dei dati della P.A., anche nell'ottica di favorire la condivisione tra pubbliche amministrazioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 50 del CAD, principio peraltro ribadito con il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020).

Al fine di consentire l'aggiornamento delle informazioni presenti nel Catalogo, è stato predisposto un apposito web form (in versione beta) utilizzabile dalle amministrazioni previa registrazione al portale.

<https://www.dati.gov.it/base-dati-informazioni>

Prodotti e servizi PagoPA

Tutti i progetti gestiti da PagoPA puntano a incentivare lo sviluppo di un ecosistema digitale con il cittadino al centro, al fine di semplificare la relazione tra Stato, cittadini e imprese e creare nuove opportunità di crescita

<https://www.pagopa.it/it/>

Digitalizzazione dell'attività amministrativa

- Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti tra le PA e tra ente e cittadini / imprese
- Riorganizzazione amministrativa
- Reingegnerizzazione dei processi
- Servizi in rete di natura informativa e dispositiva

Documenti amministrativi informatici art. 23-ter CAD

**Gli atti formati dalle pubbliche
amministrazioni con strumenti informatici,
nonché i dati e i documenti informatici
detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale**

da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge

Principio della primarietà e dell'originalità

ATTI E DOCUMENTI FORMATI E DETENUTI TRAMITE
IL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI
DOCUMENTI



INFORMAZIONE PRIMARIA ED ORIGINALE
PRINCIPIO DELLA PRIMARIETA' E
DELL'ORIGINALITA'
(ESISTE SOLO UN ORIGINALE)

Il documento ...

Il documento è definito come «cosa rappresentativa di fatti o atti» (definizione mutuata dalla nozione di testimone – «persona rappresentativa di fatti o atti»)

Il documento in senso giuridico: cosa rappresentativa di fatti o atti giuridicamente rilevanti

Forma: la rappresentazione – la forma è libera (cartacea, in linguaggio binario, audio, audiovisiva,...)

Contenuto: ciò che è rappresentato in una determinata forma

Documento informatico e analogico

Documento elettronico (definizione regolamento eidas):
qualsiasi **contenuto** conservato in **forma** elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva

Documento informatico (definizione cad)

il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

Documento analogico (definizione cad)

la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

Documento originario e duplicato

- Originale ovvero **documento originario**: il documento informatico registrato nel sistema di gestione informatica dei documenti
- **Originali non unici**: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi
- **Duplicato informatico**: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario

Le diverse tipologie di copie

Importante definire se un documento è
nativo digitale o nativo analogico

- Copia informatica di documento analogico
- Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico
- Copia informatica di documento informatico
- COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (ART. 23 CAD)

DOCUMENTO INFORMATICO

- SODDISFAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA (FORMA AD SUBSTANTIAM)
- VALORE PROBATORIO (FORMA AD PROBATIONEM)
- OPPONIBILITA' DELLA DATA E DELL'ORA DI FORMAZIONE (CD. DATA CERTA)

SEGUE – ART. 20 DEL CAD

VALIDITA' ED EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

L'IDONEITA' DEL DOCUMENTO INFORMATICO A
SODDISFARE IL REQUISITO DELLA FORMA
SCRITTA E IL VALORE PROBATORIO SONO
LIBERAMENTE VALUTABILI IN GIUDIZIO



IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DI
SICUREZZA, INTEGRITA', IMMODIFICABILITA'

Segue – REQUISITO FORMA SCRITTA ED EFFICACIA DELLA SCRITTURA PRIVATA

DOCUMENTO INFORMATICO (FORMA SCRITTA E EFFICACIA SCRITTURA – ART. 2702 C.C.)



1. FIRMA DIGITALE
2. ALTRO TIPO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O UNA FIRMA AVANZATA
3. FORMATO, PREVIA IDENTIFICAZIONE INFORMATICA DEL SUO AUTORE, ATTRAVERO UN PROCESSO AVENTE I REQUISITI FISSATI NELLE LINEE GUIDA AGID, TALI DA GARANTIRE:
 1. SICUREZZA, INTEGRITA', IMMODIFICABILITA'
 2. RICONDUCIBILITA' ALL'AUTORE IN MANIERA MANIFESTA E INEQUIVOCA

NON RIDUDIO DELLA FIRMA QUALIFICATA O DIGITALE

ART. 20, COMMA 1-TER DEL CAD

L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria

Il regolamento 2014/910 UE - eidas

Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari, il presente regolamento:

- a) fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro,
- b) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche; e
- c) istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web.

I servizi fiduciari e gli strumenti per la digitalizzazione

«**servizio fiduciario**», un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:

- a) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure
- b) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o
- c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi;

La forma dinamica del documento informatico

Il documento informatico può essere formato con una pluralità di strumenti e di forme

Garanzia della immutabilità:

- forma e contenuto non alterabili;
- staticità della conservazione

Le firme elettroniche

- «firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;
- «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26 reg. EIDAS;
- «firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;

Segue – requisiti art. 26 del regolamento eidas

Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è connessa unicamente al firmatario – **univocita'**;
- b) è idonea a identificare il firmatario - **identificazione**;
- c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo –**controllo**;
- d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati –**integrita'**.

Segue – firma qualificata

I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata garantiscono, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, almeno quanto segue:

- a) è ragionevolmente assicurata la riservatezza dei dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica;
- b) dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica possono comparire in pratica una sola volta;
- c) i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica non possono, con un grado ragionevole di sicurezza, essere derivati e la firma elettronica è attendibilmente protetta da contraffazioni compiute con l'impiego di tecnologie attualmente disponibili;
- d) i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati nella creazione della stessa possono essere attendibilmente protetti dal firmatario legittimo contro l'uso da parte di terzi.

La generazione o la gestione dei dati per la creazione di una firma elettronica per conto del firmatario può essere effettuata solo da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.

FIRMA CADES E FIRMA PADES

- **FIRMA CADES:** il documento firmato e il file con la firma digitale vengono inseriti insieme in una busta. Tale busta, che contiene il documento e il file della firma, è anch'essa un file con estensione .p7m. Infatti, tutti i file firmati digitalmente con modalità CAdES hanno una seconda estensione .p7m
- **FIRMA PADES:** CON QUESTA TIPOLOGIA DI FIRMA vengono sfruttate le caratteristiche dei documenti in formato .pdf e il file contenente la firma digitale viene inglobato insieme al documento stesso

Possibile nullità degli atti

L'art. 21, comma 2-bis del CAD prevede la nullità di specifici atti se non si utilizza una precisa tipologia di firma.

In particolare, prevede che gli atti elencati ai punti da 1 a 12 dell'articolo 1350 del Codice Civile, se fatti con documento informatico, debbano essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale.

Gli atti di cui al punto 13 del citato articolo del Codice Civile possono essere sottoscritti anche con firma elettronica avanzata e con la firma prevista dall'art. 20 del CAD.

Segue - forma atti pubblici

Art. 21, comma 2-ter del cad

Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale.

Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti

Ciclo di vita del documento

- **Formazione:** la creazione/redazione
- **Gestione**
 - **PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI**
 - **Memorizzazione:** processo di trasposizione su un qualsiasi supporto
 - **Archiviazione elettronica:** processo di memorizzazione di documenti, anche sottoscritti, ... univocamente identificati
- **Conservazione:** il conservare = mantenere in modo che non si alteri, che non venga danneggiato o asportato il contenuto del documento

Formazione dei documenti



Creazione tramite utilizzo di appositi strumenti software o servizi cloud qualificati

- Word processor
- Gestionale documentale



Acquisizione

- Documento informatico per via telematica o su supporto informatico
- Copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico
- Copia informatica di un documento analogico



Memorizzazione su supporto informatico delle informazioni risultanti da+

- Transazioni
- Processi informatici
- Presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari



Generazione o raggruppamento (anche automatica) insieme di dati o informazioni

- Provenienti da una o più banche dati
- Secondo una struttura logica predeterminata
- Memorizzata in forma statica

C'è chi ancora scambia Fede e fiducia. Anche se una si beve, mentre l'altra si ciuccia.

Pinguini Tattici Nucleari